"EBI Experience Biella Innovation"

Confederazione culturale Imprese e Professionisti della Provincia di Biella

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita la Confederazione "Experience Biella Innovation", in sigla "EBI", alla quale aderiscono le società, le imprese, gli enti non commerciali e gli esercenti attività professionali operanti, con un elevato contenuto di competenze, sul mercato attraverso la vendita di beni e la prestazione di servizi a favore del sistema economico (famiglie, aziende, terzo settore e pubbliche amministrazioni).

La Confederazione potrà aderire ad associazioni di categoria, accettandone integralmente lo statuto, i principi ispiratori e le regole di comportamento.

La Confederazione ha sede in Biella ed ha durata illimitata.

L'Assemblea straordinaria può determinarne lo scioglimento sulla base di quanto previsto all'Art. 20.

Art. 2 - Autonomia

La Confederazione non ha fini di lucro, non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Essa è autonoma nei confronti dei pubblici poteri ed è retta dalle norme del presente Statuto.

Art. 3 – Scopo – Attività strumentali

Scopo della Confederazione è:

la condivisione di un percorso di crescita *morale*, deontologica e *professionale* dei soggetti aderenti per sviluppare nuove opportunità di *business*.



Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale di cui sopra, la Confederazione promuoverà in particolare:

- lo studio, la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa utile allo sviluppo dei soggetti aderenti e non;
- l'informazione e la formazione dei soggetti aderenti e non nell'ottica dello sviluppo delle capacità operative degli stessi, e nel rispetto delle attività professionali protette;
- l'espletamento di ogni altro compito, compatibile con gli scopi della Confederazione, che per deliberazione dell'Assise degli aderenti fosse affidato alla Confederazione stessa.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, avvalendosi anche di esperti esterni.

Art. 4 – Soci Ordinari

Per acquisire la qualifica di Socio, occorre presentare domanda scritta di ammissione, su apposita modulistica messa a disposizione dalla Confederazione.

Possono aderire alla Confederazione in qualità di Soci, personalmente o attraverso i propri legali rappresentanti o delegati, gli operatori economici di cui all'art. 1 del presente Statuto.

La qualità di Socio comporta il pagamento del contributo associativo annuale e di eventuali contributi associativi straordinari determinati dall'Assise della Confederazione. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 5 - Iscrizione dei Soci - Diritti ed obblighi dei Soci

L'Assise degli aderenti della Confederazione può, con apposito Regolamento, determinare le modalità per l'iscrizione dei Soci.

L'iscrizione a Socio implica l'esercizio dei diritti e l'osservanza degli obblighi del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti.

L'adesione impegna il Socio per l'anno solare in corso.

Il Socio decade al 31/12 dell'anno in corso; la quota di iscrizione va rinnovata entro il 15/12.

Per le nuove iscrizioni, se avvengono entro il 31/03 la quota associativa sarà pari al 100% della quota annua; se avvengono nel periodo successivo al 31/03 la quota associativa sarà proporzionata ai mesi effettivi di iscrizione.

Gli operatori associati sono tenuti a corrispondere alla Confederazione i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dalle delibere della Confederazione stessa, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.

Solo se in regola con i contributi è possibile esercitare i diritti negli Organi sociali.

Art. 6 - Cessazione del vincolo associativo

La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per:

- morte del Socio persona fisica o estinzione del Socio persona giuridica, associazione o società;
- mancato pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi associativi straordinari;
- 3. recesso (con le modalità di cui all'art. 5, ultimo comma)
- 4. espulsione;
- perdita dei requisiti, di cui all'art. 4, in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
- scioglimento della Confederazione, deliberato dalla Assemblea Straordinaria.

Art. 7 - Espulsione

Il Socio può essere espulso per violazioni alle norme statutarie od altre gravi inadempienze.

Le deliberazioni di espulsione sono proposte dal Comitato ed adottate in via inappellabile dall'Assise degli aderenti della Confederazione.

Il Socio espulso non ha alcun diritto sui beni della Confederazione, non può ripetere le quote associative e i contributi già versati e resta tenuto al pagamento degli importi relativi al periodo di durata del rapporto associativo che non abbia ancora corrisposti.

Art. 8 - Organi Sociali

Sono Organi della Confederazione:

- l'Assise degli aderenti
- Il Comitato
- Il Presidente

Art. 9 - Cariche sociali - Doveri

Coloro che ricoprono cariche sociali sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e devono assolvere con lealtà e probità i propri incarichi, osservando la diligenza da questi richiesta.

Sono responsabili nei confronti della Confederazione per i danni ad essa cagionati in violazione di detti obblighi.

Art. 10 – Cariche sociali - Candidature, durata e svolgimento

Le candidature per l'elezione del **Presidente** della Confederazione e dei componenti **il Comitato** devono essere inviate alla Assise degli aderenti alla Confederazione entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, in forma scritta o per posta elettronica con avviso di ricezione.

Possono candidarsi ed essere eletti i soci accettati ed iscritti alla Confederazione, ed in regola col versamento dei contributi associativi al momento della candidatura.

Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Le cariche elettive hanno un mandato di due anni, sono gratuite e possono essere riconfermate per un solo ulteriore mandato.

Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie.

Art. 11 - Cariche sociali - Incompatibilità

Le eventuali incompatibilità per le cariche di Presidente, di Vice Vice- Presidente, membro del Comitato, nonché di Segretario Generale Tesoriere ricoperte nell'ambito della Confederazione, oltre a quanto contenuto al precedente art. 10, verranno valutate in sede di assise degli aderenti, con particolare riguardo ad incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governance a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di Partito o di Movimento Politico o di altre associazioni di natura pubblicistica.

Art. 12 – Assise degli aderenti - Composizione, convocazione, costituzione, competenze

L'Assise degli aderenti della Confederazione è composta:

- dal Presidente;
- dalla totalità dei Soci in persona del legale rappresentante o di un suo delegato, in regola con i contributi.

Ogni delegato ed ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Qualora un socio non rispetti i parametri minimi di diligenza definiti nel regolamento lo stesso verrà dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Presidente della Confederazione previa proposta del Comitato e delibera dell'Assise.

Il **Presidente** convoca l'Assise ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno una volta l'anno, o nel caso in cui lo richieda almeno un terzo dei componenti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà essere inviata dal Segretario Generale Tesoriere tramite lettera, posta elettronica con avviso di ricezione od altro mezzo idoneo da inoltrarsi almeno otto giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica e/o posta elettronica con avviso di ricezione da effettuarsi almeno 48 ore prima della riunione.

In caso di votazioni l'Assemblea nomina al suo interno il **presidente** scrutatore, e due scrutatori.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci, presenti personalmente o per delega.

In seconda convocazione è valida con almeno 1/3 dei Soci presenti personalmente o per delega. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende respinta.

Per lo scioglimento della Confederazione, l'Assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza dei 2/3 dei Soci, presenti personalmente o per delega, secondo quanto previsto dall'Art. 31.

L'Assise Ordinaria degli aderenti alla Confederazione:

elegge il Presidente della Confederazione;

- elegge fra i propri componenti un Vice Presidente ed un Segretario Generale – Tesoriere;
- elegge i responsabili dei Team
- coopta personalità di particolare e qualificato livello personale e professionale che possono partecipare alle riunioni dell'Assise degli aderenti senza diritto di voto;
- ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare al Presidente od al Comitato;
- stabilisce le direttive di massima dell'attività sociale;
- delibera sulla relazione riguardante l'esercizio sociale precedente e sulla attività svolta.
- provvede a quanto sia necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- stabilisce i contributi a carico degli associati;
- attribuisce deleghe a componenti su specifiche materie;
- può elaborare Regolamenti interni su specifiche materie;
- delibera l'espulsione dei Soci sulla base di quanto previsto dall'Art. 7 della presente Carta Statutaria.

L'Assise Straordinaria degli aderenti alla Confederazione:

- a. delibera le modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento della Confederazione e ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

Art. 13 - Comitato – Composizione, competenze e convocazione

Il Comitato è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale Tesoriere, dal Presidente e dal Vice Presidente del precedente mandato e dai responsabili dei Team di lavoro previsti dal regolamento

Il Comitato adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assise degli aderenti alla Confederazione, riferendone alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio operato.

Am

Il Comitato verifica periodicamente il rispetto dei parametri minimi di diligenza da parte dei soci.

Il Comitato è convocato dal Presidente della Confederazione ogni volta che lo ritenga necessario.

Le deliberazioni del **Comitato** sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente rappresenta la Confederazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha il potere di firma che può delegare. Il Presidente uscente e le altre cariche elettive possono essere riconfermate per un solo ulteriore mandato.

Egli inoltre:

- ha la gestione ordinaria della Confederazione, in quanto delegato dall'Assise degli aderenti alla Confederazione;
- attua le deliberazioni degli Organi Collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- convoca e presiede le Assemblee e le riunioni di Assise e di Comitato;
- propone all'Assise personalità di particolare e qualificato livello professionale che possono partecipare alle riunioni di Assise senza diritto di voto;
- cura le relazioni esterne della Confederazione;
- decide sulle materie che il presente Statuto non attribuisce alla competenza di altri Organi sociali.

In caso di assenza del **Presidente**, il Vice **Presidente** lo sostituisce nella conduzione degli Organi Collegiali. In caso di vacanza è sostituito dal Vice **Presidente**, quale **Presidente** interinale, che convoca entro 90 giorni l'Assise per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 - Segretario Generale Tesoriere

Il Segretario Generale, eletto dalla Assise degli aderenti alla Confederazione, è il responsabile delle attività organizzativa ed amministrativa, e della conservazione dei documenti.

Il Segretario Generale Tesoriere coadiuva il Presidente e gli altri organi collegiali nell'espletamento del loro mandato.

Art. 16 - Verbali

Delle sedute degli Organi collegiali viene tenuto apposito libro verbali a cura del Segretario della Confederazione o di un suo incaricato.

Art. 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha la durata di un anno. Dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 18 - Modifiche alla Carta Statutaria

Le delibere concernenti le modifiche del presente Statuto non possono essere validamente assunte se all'Assise Straordinaria non partecipa, in prima convocazione, la maggioranza dei Soci.

In seconda convocazione le delibere sono validamente assunte, con almeno 1/3 dei Soci presenti personalmente o per delega, a maggioranza.

Art. 19 - Scioglimento della Confederazione

Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dall'Assise straordinaria. L'Assise sarà validamente costituita con la presenza di 2/3 degli aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dovrà essere approvato da almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in Assise.



Art. 20 - Finale di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

La presente Carta Statutaria è stata approvata dalla Assise Costituente in Biella in data 09/07/2020.

Il Presidente MICCLA MADERT